

Roma, 9 febbraio 2026

Imposta di soggiorno: nota di commento all'ordinanza della Corte di Cassazione sull'esclusione della qualifica di agente contabile per i gestori delle strutture ricettive e sul difetto di giurisdizione della Corte dei conti

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, con l'ordinanza 23 gennaio 2026, n. 1527, hanno chiarito che, a seguito della novella del 2020 in materia di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva deve essere qualificato come **responsabile d'imposta** e non più come **agente contabile**.

Come si ricorderà, infatti, nonostante l'introduzione, ad opera dell'art. 180 del Dl 34/2020, del comma 1-ter nell'art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che qualifica espressamente il "*il gestore della struttura ricettiva [quale] responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno*", sono perdurate letture interpretative volte a sostenere il permanere della qualifica di agente contabile, dando luogo a incertezze e disomogeneità applicative sul territorio nazionale, anche in ragione dei differenti indirizzi assunti dalle Sezioni regionali della Corte dei conti.

In tale prospettiva, la pronuncia delle Sezioni Unite assume rilievo dirimente, in quanto pone fine al contrasto interpretativo e ricompona il quadro applicativo, **escludendo definitivamente la riconducibilità del gestore alla figura dell'agente contabile**.

Con l'ordinanza richiamata, le Sezioni Unite hanno infatti chiarito la **natura esclusivamente tributaria** del rapporto tra il Comune impositore e il gestore della struttura ricettiva, natura che discende inequivocabilmente dalla richiamata qualificazione normativa dell'albergatore quale "*responsabile d'imposta*", con la conseguenza del venir meno della qualifica di agente contabile e, con essa, della giurisdizione della Corte dei conti.

Dalla qualificazione del gestore come responsabile d'imposta discendono – come osservato dalle Sezioni Unite – una serie di implicazioni che attengono non solo al tema della competenza giurisdizionale, ma anche ai profili sostanziali, procedurali e, da ultimo, regolamentari, rispetto ai quali i Comuni sono chiamati ad eventualmente adeguare i propri assetti.

Con riguardo alle ricadute in termini di giurisdizione, chiarito il venir meno di quella contabile, deve dunque osservarsi che **le eventuali controversie tra Comune e gestore relative all'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta di soggiorno risultano esclusivamente attratte alla giurisdizione tributaria**.

Quanto ai profili sostanziali, la qualifica di responsabile d'imposta rende il gestore delle strutture ricettive – come evidenziato dalle Sezioni Unite – un "*obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi*". In altri termini, "*la responsabilità dell'albergatore non è limitata, come quella dell'agente contabile,*

alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, ma è parametrata all'imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall'effettivo pagamento da essi eseguito, e salvo il diritto di rivalsa".

Ne consegue che l'obbligazione del gestore non ha natura meramente restitutoria o di custodia di risorse pubbliche già acquisite, ma integra una vera e propria obbligazione tributaria solidale, che sorge direttamente *ex lege* in relazione al presupposto impositivo. **Il Comune può pertanto legittimamente pretendere il pagamento dell'imposta dal gestore anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo non l'abbia materialmente riscossa dal cliente**, ferma restando la possibilità di esercitare nei confronti di quest'ultimo l'azione di rivalsa.

Sotto il profilo procedurale, la cessazione della qualifica di agente contabile comporta il **venir meno, anche con riferimento alle annualità pregresse, dell'obbligo per i gestori delle strutture ricettive di rendere il conto giudiziale al Comune (cd. modello 21), nonché del relativo giudizio di conto innanzi alla Corte dei conti.** In tale prospettiva, i Comuni sono chiamati a modificare i propri regolamenti nella parte in cui prevedano tale obbligo.

Restano invece fermi, come già chiarito nella [Nota IFEL del 9 marzo 2023](#), **l'obbligo dichiarativo annuale**, da rendersi in via telematica secondo il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2022, nonché gli **adempimenti periodici riguardanti il versamento dell'imposta di soggiorno e le connesse comunicazioni**, come disciplinati dai regolamenti comunali.